

Data, 17/01/2025

Oggetto: Determinazione n° 2 / 2025.

Acquisizione dei certificati RVF da parte degli Uffici delle Dogane successivamente al rilascio della licenza di esercizio.

La continua espansione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici dell'art. 21 del D.Lgs 504/95, in particolare di quelli fotovoltaici, determinata, in parte, dall'agevolazione fiscale nel settore delle accise ma, soprattutto, dai vari incentivi e dall'abbattimento dei costi degli impianti sta evidenziando alcune potenziali situazioni di criticità legate alle tempistiche per l'effettuazione del controllo della taratura del sistema di misura dell'energia elettrica da parte dei laboratori autorizzati e quindi del rilascio del relativo certificato di prova telematico.

E' altresì vero che i ritardi di cui sopra sono sovente non attribuibili al lavoro dei laboratori (essendo com'è noto l'ultima attività in ordine cronologico da eseguire) ma sono, piuttosto, da imputare principalmente alle tempistiche di realizzazione dell'impianto stesso ed a quelle legate all'allaccio alla rete elettrica nazionale da parte del distributore di zona.

Ricorrendo questa criticità ciclicamente, si ricorda che in applicazione dell'articolo 53 comma 7 del TUA è sempre attiva la nota della Agenzia delle Dogane prot. 39218/RU del 05/04/2011 e la circolare n. 17/2024 prot. 319697/RU del 31/05/2024, **quale utile indirizzo per superare le potenziali problematiche con il cliente finale (esercente l'officina elettrica), infatti già nel 2011 veniva previsto dalla Agenzia delle Dogane che l'acquisizione dei predetti certificati di prova possa essere effettuata in un momento successivo al rilascio della licenza e comunque nei tempi tecnici strettamente necessari per la loro produzione.**

Infine, è utile ricordare che le tempistiche per eseguire le verifiche periodiche (c.d. "ritarature") rimangono invariate con frequenza triennale.

Asso Misure Energia